

prima d'ora se la questione non fosse stata pendente avanti l'autorità giudiziaria; ma poichè fu la stessa irrevocabilmente decisa, più non vi è motivo di ritardarne la presentazione che avrà luogo fra non molto. Quindi nel mio particolare ed a nome anche del mio collega dichiaro di non avere difficoltà all'invio della petizione in discorso; e dopo questa dichiarazione credo inutile altri inviti al riguardo e parmi che si potrebbe la medesima rimandare puramente e semplicemente.

GARIBALDI. Dopo le osservazioni così bene svolte dall'onorevole Arnulfo, dopo le dichiarazioni del signor ministro di grazia e di giustizia, sebbene appaia esaurita la materia senza riandare le cose esposte dal primo, e senza soffermarmi sulle spiegazioni del secondo, mi permetterà la Camera che vi aggiunga alcune poche osservazioni, le quali credo potranno essere apprezzate e valutate nella compilazione del progetto di legge che il signor ministro guardasigilli viene di promettere al Parlamento a nome del suo collega il ministro di finanze.

Ricordo in primo luogo alla Camera che nella tornata del 21 giugno 1857 veniva trasmessa al ministro delle finanze una petizione riguardante la odierna controversia dei causidici di Voghera, accompagnata da relazione assai bene circostanziata dal deputato Pezzani.

Passando poi al merito della quistione, osservo che, sebbene fino dai miei anni giovanili io sia avvezzo a rispettare i magistrati e le loro decisioni, la sentenza della Camera dei conti, a cui accennava l'onorevole Arnulfo, ed a cui egli ha piegato la fronte, non mi ha fatto riederere dalla convinzione che io ho acquistato e che ho desunto dallo spirito della legge 9 settembre 1854.

Dalla combinata disposizione degli articoli 3 e 4 di questa legge io desumo che la tassa di emolumento non è dovuta che pel caso di trapasso di proprietà o di altro diritto incorporeo.

Questo scopo, questa intenzione della legge, sono messi in evidenza dal tenore del progetto di questa legge che il Ministero presentava al Parlamento nella tornata del 13 gennaio 1854.

Questo scopo, questa intenzione, sono confermati nella relazione della Giunta della Camera che la stessa presentava addì 26 maggio 1854.

Finalmente tutto ciò è confermato dalla relazione che su questo progetto di legge presentava al Senato la Giunta permanente, sotto la data 8 luglio 1854.

Se si dovesse ammettere una diversa sentenza, se cioè questa legge, la quale fu appositamente riunita in un corpo solo, sia per le tasse di successione, che per quelle d'insinuazione e di emolumento, giova ripeterlo, non avesse per iscopo di tassare il trapasso della proprietà, o di qualsiasi altro diritto, non si vedrebbe quale potesse essere il caso dell'applicazione dell'articolo 89 della legge stessa; nè si potrebbe spiegare quali siano i favori che la Giunta permanente del Senato rilevava essersi introdotti con questa legge a favore dei litiganti.

Ivi: « per ultimo relativamente alla tassa dell'emolumento si è rilevato come i contribuenti vadano favoriti

dalla nuova legge, per cui cesserà di essere tanto oneroso, per non dire rovinoso, pei cittadini l'esperimento dei propri diritti nelle vie giuridiche. »

Se si ammette che le semplici ordinanze di rinvio vadano soggette al pagamento del diritto fisso di lire nuove dieci, noi sanzioniamo una massima che è in diretta, in flagrante opposizione con lo spirito che informa questa legge.

Non è raro il caso che in causa del valore di poco più di lire trecento si verifichi la prolazione di cinque o di un maggiore numero di sentenze di semplice rinvio.

Non si rappresenta evidentemente esorbitante che debba pagarsi un diritto cotanto eccedente la tassa sulla somma cadente in contestazione dovuta tanto in ragione di vittoria che di soccombenza? Non è evidente che in pratica questa legge a vece, di essere favorevole ai litiganti, aggravava in modo insopportabile ed ingiusto la loro condizione?

Io penso che queste osservazioni saranno prese in seria considerazione dal Ministero, il quale, nell'interesse stesso delle finanze, vedrà essere il caso di fare cessare ogni dubbio e riconoscerà la necessità di mettere in maggiore armonia la lettera collo spirito che domina tutta questa legge.

Questo nuovo progetto, oltre di provvedere alle emergenze designate dall'onorevole Arnulfo, dovrà provvedere anche ad altri abusi che si sono introdotti.

Non pochi sono gli uffici demaniali i quali vogliono assoggettare al diritto di emolumento i decreti dei tribunali di volontaria giurisdizione per autorizzazioni, per trasporti di ipoteche e simili, e persino i semplici rinvii nelle cause nanti dei giudici di mandamento.

Ora tutti i diritti di registrazione essendo stati aboliti e compensati cogli aumenti fatti colla nuova legge sulla carta bollata, la sussistenza di queste pretese ci apparisce evidente.

Giacchè ho la parola, me ne valgo per associarmi al desiderio espresso dall'onorevole Boggio per la riforma del Codice di procedura civile. Il paese aspetta questa riforma, la quale non solo è urgente, ma assolutamente indispensabile. Dall'aprile 1855, epoca in cui questo Codice andò in vigore, tanti e sì gravi sono gli inconvenienti che la pratica ha messi in evidenza, che io non temo di andare errato o di meritare la taccia di esagerazione se affermo che i magri benefizi che recava questo Codice, non compensano i grandi difetti dai quali è accompagnato, e che non pochi, forse non del tutto a torto, rimpiangono l'antica procedura.

Non disconosco la mole, la difficoltà di questo lavoro; ma in cosa di tanta importanza, un maggiore ritardo è causa di gravi danni al paese, di grave discapito all'erario nazionale, necessità è quindi di provvedere più speditamente che sia possibile.

ARNULFO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte in proprio nome ed a nome del suo collega: solo io chiederò facoltà di credere che le dichiarazioni si vogliano eseguire nel corso di questa Sessione ed in modo che rimanga tempo bastante per ridurre in